

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2091)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MEDICI, BORSARI, FORMICA, LI VIGNI e TANSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1972

Agevolazioni fiscali all'Amministrazione provinciale di Modena per l'assunzione dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dalla S.p.A. « Società emiliana ferrovie tranvie automobili (SEFTA) »

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge, riguardante la concessione di agevolazioni fiscali all'Amministrazione provinciale di Modena, ha lo scopo di facilitare detta Amministrazione nella assunzione, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, dei servizi di trasporto extraurbano, gestiti attualmente dalla società per azioni SEFTA di cui la Provincia di Modena detiene la quasi totalità del pacchetto azionario.

L'Amministrazione provinciale di Modena nel predisporre l'assunzione dei sopradetti servizi, oltre a voler realizzare le condizioni per una gestione più aderente alle nuove esigenze, tiene conto che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha espresso parere sfavorevole alla gestione di pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie attraverso società per azioni di cui gli stessi enti siano proprietari del capitale.

Poichè l'Amministrazione provinciale, nel realizzare questa operazione, effettua un trasferimento dalla Società — di cui detiene il capitale — alla Provincia, si ritiene giusto esonerarla dall'onere tributario, relativo alle imposte dirette e indirette, che dovrebbe so-

stenere, paradossalmente, sia direttamente, sia quale titolare (o socio) del pacchetto azionario della società SEFTA.

Al fine di consentire il superamento di tale questione ed avuto riguardo al fatto che l'operazione è preordinata alla normalizzazione della situazione, si propongono le agevolazioni di cui all'unito disegno di legge, il quale prevede, all'articolo 1, l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta generale sull'entrata e dai diritti catastali per gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili ed immobili dalla Società alla Provincia, nonchè il pagamento, nella misura minima fissa, delle imposte di registro ed ipotecarie, in quanto dovute, e stabilisce, all'articolo 2, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali ed altre imposte o sovrimeposte connesse a tali tributi, per le plusvalenze eventualmente realizzate dalla società SEFTA in dipendenza del trasferimento dei beni.

Il riconoscimento delle agevolazioni di cui sopra è subordinato alla dimostrazione della titolarità da parte della Provincia di Mode-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

na, dal 1° gennaio 1970, di azioni che rappresentino almeno il 90 per cento del capitale della Società.

L'articolo 3 stabilisce poi che, agli effetti fiscali, la valutazione dei beni mobili ed immobili trasferiti sarà operata sulla base dei prezzi risultanti dagli atti deliberativi.

L'articolo 4, infine, dispone che — qualora il trasferimento dei beni mobili ed immobili dalla SEFTA all'Amministrazione provinciale di Modena avvenga successivamen-

te alla emanazione dei decreti delegati, previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 — le agevolazioni tributarie si intendono applicabili al trasferimento medesimo in ordine ai tributi sostitutivi e aggiuntivi di quelli indicati nei precedenti articoli.

In considerazione delle ragioni sopraesposte e tenuto conto dei precedenti legislativi riguardanti situazioni analoghe, invitiamo il Senato ad approvare l'unito disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Qualora, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione provinciale di Modena deliberi di assumere, nelle forme di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, l'esercizio del servizio dei trasporti extraurbani gestito dalla società per azioni SEFTA, sia per rinuncia della Società concessionaria, sia per scadenza, revoca, decadenza, riscatto della concessione o per qualsiasi altro titolo, tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili ed immobili dalla concessionaria all'Amministrazione provinciale di Modena sono esenti dall'imposta di bollo, dall'imposta generale sull'entrata e dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali, e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura minima fissa, ove la Provincia di Modena dimostri, all'atto del trasferimento, di essere titolare dal 1° gennaio 1970 di azioni che rappresentino almeno il 90 per cento del capitale sociale della Società.

**Art. 2.**

Le plusvalenze eventualmente realizzate dalla Società concessionaria, in dipendenza delle operazioni di cui al precedente artico-

lo, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali e dalle altre imposte o sovrimposte connesse a tali tributi.

Art. 3.

Per la valutazione agli effetti fiscali dei beni mobili ed immobili trasferiti, si farà riferimento ai prezzi definitivamente corrisposti per tali beni dalla Provincia di Modena al concessionario, risultanti dai rispettivi atti deliberativi divenuti esecutori.

Art. 4.

Qualora il trasferimento dei beni mobili ed immobili dalla società SEFTA all'Amministrazione provinciale di Modena avvenga successivamente alla emanazione dei decreti delegati, previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, le esenzioni ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 1 e 2 si intendono applicabili al trasferimento medesimo in ordine ai tributi sostitutivi di quelli indicati ai richiamati articoli 1 e 2.